REGOLAMENTO (CEE) N. 2696/87 DELLA COMMISSIONE

del 7 settembre 1987

che modifica il regolamento (CEE) n. 603/87 recante apertura della distillazione di vino da tavola prevista all'articolo 41, paragrafo 10 del regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio per la campagna 1986/1987

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1972/87 [2], in particolare l'articolo 41, paragrafo 10,

considerando che, a norma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 603/87 della Commissione, del 27 febbraio 1987 [3], modificato dal regolamento (CEE) n. 1072/87 [4], le operazioni di distillazione non possono essere effettuate dopo il 31 agosto 1987; che, a causa dell'ingente volume di vino da distillare in virtù delle diverse misure, alcuni distillatori non hanno potuto rispettare tale data; che l'attuale pesantezza del mercato rischia di aggravarsi se le misure d'intervento non producono tutti gli effetti previsti; che appare pertanto opportuno permettere agli interessati di completare le operazioni di distillazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 603/87 la data del 31 agosto 1987 è sostituita dalla data del 10 settembre 1987.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 settembre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

---

[1] GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
[2] GU n. L 184 del 3. 7. 1987, pag. 26.
[3] GU n. L 58 del 28. 2. 1987, pag. 53.
[4] GU n. L 104 del 16. 4. 1987, pag. 18.